



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00629/17

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2017, presentato congiuntamente, in data 7 giugno 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il C.O.N.I., in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, con la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), in persona del Procuratore Federale, avv. Anselmo Carlevaro, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Angelo Martucci, nei confronti del sig. Giuseppe Felici e della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per la riforma della decisione n. 02/2017 della Corte Federale di Appello della F.I.S.E. del 17 maggio 2017, pubblicata in data 18 maggio 2017, che, in accoglimento del reclamo proposto dal sig. Giuseppe Felici, ha sancito l'intervenuta estinzione del giudizio per l'asserita violazione dell'art. 56, comma 1, R.G. FISE, ritenendo non rispettato il termine di 90 giorni entro il quale il Giudice di primo grado endofederale avrebbe dovuto emettere la decisione impugnata.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione della Corte Federale d'Appello e conferma la condanna irrogata in primo grado endofederale.

Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2017.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma in data 26 luglio 2017.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face